

TRIBUNALE DI POTENZA

Ricorso n. 671/2024 RG – Udienza del 29/10/2024

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

ROSA MARIA INCORONATA, nata a Nocera Inferiore il 28/3/1990, ivi residente in Potenza, Via Lagatone n. 55/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo, ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Potenza, iscritto al n. 133/2024 RG, con udienza fissata il 29/10/2024

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, Piazza delle Regioni n. 1,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, Piazza delle Regioni n. 1,

ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio Busciolano”, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza;

ISTITUTO COMPRENSIVO “Torraca Bonaventura”, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, pec ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it; domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, pec ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it;

L'oggetto della domanda è:

-il riconoscimento di 17,50 punti e non di 3,05 per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, ai fini del corretto inserimento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA, profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico;

I controinteressati al ricorso sono:

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA di circolo e di Istituto compilati dai resistenti sopra indicati, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, INDICATI NEGLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO.

La parte istante, a sostegno della propria pretesa solleva i seguenti motivi di doglianza di cui al presente sunto e nel ricorso

espone

-che la ricorrente, in data 19/4/2021, ha presentato presso l'I.C. Busciolano, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia (doc.1), per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 7/9/2010 al 6/9/2011, dal 20/3/2012 al 31/3/2015, dal 9/9/2019 al 31/12/2019, dal 17/9/2020 al 10/12/2020, dall'11/10/2021 al 26/12/2021, dal 27/9/2022 al 29/11/2022, per un totale di mesi 35 mesi utili ai fini del riconoscimento di punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a gg. 15 (doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 2009 e non in costanza di nomina (v. doc. 3);

-che, dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico comprensivo "Torraca Bonaventura", sono stati riconosciuti

alla ricorrente punti 11,75 per il profilo di assistente amministrativo e punti 10,57 per il profilo di collaboratore scolastico, senza che gli siano stati riconosciuti punti 17,50 (0,5x35mesi) per il servizio militare ma solo 3,05 punti per il servizio prestato (doc.4).

Considerato

-che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA;

-che, il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio -che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*;

-che, alla luce della Giurisprudenza formatasi sulla questione oggetto del ricorso, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto

contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti";

-che, in base a quanto fin qui dedotto, la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA e GPS e quindi sulla base dei motivi fin qui dedotti, con il ricorso proposto il ricorrente

CHIEDE

-che sia accertato il proprio diritto al riconoscimento di punti 17,50 per il servizio militare prestato o quel diverso punteggio ritenuto corretto;

-per l'effetto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione della graduatoria del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024 per i suddetti profili;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.

Si allegano: il ricorso e il decreto di fissazione udienza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, nonché l'elenco dei controinteressati per le graduatorie ATA, profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Potenza - Lamezia Terme 19/8/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo